



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 27/05/2020

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **18:20** nella Residenza Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:

PARMEGGIANI ROBERTO - Sindaco Presente

e in collegamento da remoto tramite videoconferenza i consiglieri :

RUSSO LUCIANO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
ARMAROLI CHIARA	Assente
BERNABEI IRENE	Presente
MARTINI SILVIA	Presente
LOLLI FRANCA	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
VINCENZI MATTEO	Presente
VENTURI ALBERTO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Presente
LODI SIMONE	Presente
MASTACCHI MARCO	Presente
CHILLARI ACHILLE	Presente
VERONESI MARCO	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Assente
MURATORI MAURO	Presente

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

E' inoltre presente in videoconferenza l'Assessore esterno GIANLUCA ROSSI

E' presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dall'Ufficio comunale settorialmente competente e resa disponibile mediante inserimento in apposito link su Google Drive

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che rimangono in vigore, cosicché a decorrere dal 2020 vengono abrogati sia l'imposta municipale propria (IMU) sia il tributo per i servizi indivisibili (TASI) come disciplinati dalla Legge n. 147/2013;

RICHIAMATI i commi 739-783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che istituiscono e disciplinano, a decorrere dall'anno 2020, la nuova imposta municipale propria (IMU), alla quale sono assoggettati tutti gli immobili situati nel territorio comunale, salvo quelli espressamente esentati dalla legge medesima;

VISTE le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, e dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio"), con il quale il termine per la deliberazione delle aliquote dell'IMU è differito al 31 luglio 2020;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma la riserva a favore dello Stato, già operante in vigore dell'IMU come disciplinata dalla Legge n. 147/2013, del gettito dell'IMU derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota del 7,6‰, e che tale riserva non si applica agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il medesimo comma 744 stabilisce inoltre che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle predette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso di immobili, ma il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della medesima legge, non costituisce presupposto dell'IMU, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che, nel dettaglio, ai sensi del citato comma 741, lettere b) e c), della Legge n. 160/2019, sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, nella parte in cui vengono fornite le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (possono intendersi come tali solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, i terreni agricoli che insistono sul territorio di Sasso Marconi sono esenti dall'IMU (come già dall'ICI e dall'IMU disciplinata dalla Legge n. 147/2013) in quanto ricompresi nell'elenco dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina di cui alla circolare n. 9 del 14/6/1993 del Ministero delle Finanze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/6/1993 e redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019 conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, già prevista dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019 conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste dalla previgente disciplina IMU e TASI:

- 1) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
- 2) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini dell'applicazione della riduzione in questione, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non sanabile con interventi di manutenzione;
- 3) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui si tratta si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori;

VISTO l'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27 maggio 2020, che sulla base dell'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6, della Legge n. 160/2019, dispone l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata, e precisa che, nel caso il soggetto passivo possieda più unità immobiliari, l'assimilazione in questione opera solamente per una di queste;

VISTO l'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 27 maggio 2020, che disciplina le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, ai fini della riduzione della base imponibile di cui all'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 177, comma 1, del DL n. 34/2020 (decreto "Rilancio") con il quale è disposto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, vengono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020 dell'IMU: "a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate";

VISTO l'art. 177, comma 2, del DL n. 34/2020 (decreto "Rilancio"), con il quale è disposta l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un fondo finalizzato al ristoro, a favore dei Comuni, delle minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui al sopra richiamato comma 1;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, recante disposizioni, fra l'altro, in merito alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze nella misura del 5‰, con possibilità per il Comune di aumentarla fino al 6‰ o ridurla fino all'azzeramento con deliberazione del Consiglio;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, nella misura dell'1‰, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dell'1‰, con possibilità per il Comune di aumentarla fino al 2,5‰ o ridurla fino all'azzeramento, e stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre ne saranno esenti, in presenza delle condizioni suddette, a decorrere dal 2022;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, esenti dall'IMU sul territorio di Sasso Marconi in forza del richiamato comma 758;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base nella misura dell'8,6‰, con possibilità per il Comune di aumentarla fino al 10,6‰ o ridurla fino al 7,6‰;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari all'8,6‰, con possibilità per il Comune di aumentarla fino al 10,6‰ o diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno della loro entrata in vigore o dall'attuazione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

VISTA la deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2020 di questo Consiglio, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022, dando atto che il Consiglio avrebbe successivamente provveduto a deliberare il regolamento per l'applicazione dell'IMU e le relative aliquote in modo da garantire l'invarianza del gettito previsto nel bilancio, con ciò intendendosi che il gettito dell'IMU 2020 è pari alla somma tra il gettito IMU 2019 e il gettito TASI 2019;

RITENUTO, alla luce della relazione del Responsabile del servizio competente, che l'obiettivo di cui al capoverso precedente possa venire conseguito deliberando, con riguardo alle fattispecie previste dalla Legge n. 160/2019, le seguenti aliquote:

- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019): 6‰;
- per i fabbricati rurali a uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019): 0‰;
- per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019): 1,2‰;
- per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019: esenti ai sensi del comma 758): 0‰;
- per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, Legge n. 160/2019): 10,5‰;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi dal 750 al 753 (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019), nonché per le fattispecie diverse da quelle indicate al capoverso successivo, opera la seguente aliquota di base o "ordinaria": 10,5‰;

RITENUTO, inoltre, di valersi della potestà regolamentare attribuita al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, deliberando le seguenti aliquote:

- per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito o comodato a parenti in primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario le adibisca a propria abitazione principale (cioè vi abbia la dimora abituale e vi assuma la residenza anagrafica): 8‰
- per le abitazioni e le relative pertinenze locare a canone concordato (ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998), a condizione che il conduttore vi abbia la dimora abituale e vi assuma la residenza anagrafica entro sei mesi dalla stipula del contratto: 6‰ (l'imposta ottenuta applicando questa aliquota deve essere ridotta del 25%, ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019);
- per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario (ex art. 43 del DPR 917/1996): 9,2‰;
- per i fabbricati sfitti, o comunque tenuti a disposizione, di qualunque categoria catastale: 10,6‰;
- per le aree fabbricabili e i fabbricati in fase di ristrutturazione: 10,4‰;

RICHIAMATO l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27 maggio 2020, il quale stabilisce che qualora la delibera di approvazione delle aliquote adottata dal Consiglio comunale per l'anno 2020 preveda riduzioni di aliquote disposte valendosi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il contribuente può usufruire della riduzione a condizione che presenti al Comune, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, specifica autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti per usufruire della riduzione;

RIBADITO, dunque, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 1, comma 748, della Legge n. 160/2019) e diversi da quelli di cui ai commi dal 750 al 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, nonché per le fattispecie diverse da quelle che questo Consiglio ha sopra individuato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, si applica l'aliquota "ordinaria", sopra indicata, deliberata ai sensi dell'art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019, pari al 10,5‰ (a mero titolo di esempio: le abitazioni locare a canone libero di qualunque categoria catastale; eventuali pertinenze di immobili adibiti a uso abitativo classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non rientranti nell'aliquota ridotta del 6‰ o dell'8‰; abitazioni concesse in uso gratuito o comodato a condizioni diverse da quelle indicate);

VISTO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, con il quale è disposto che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni avranno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito, emanando decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge medesima, la delibera di approvazione dovrà comunque essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, che consentirà l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che, come chiarito dalla risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020, l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote di cui al capoverso precedente opererà a decorrere dall'anno di imposta 2021;

RIMARCATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite a cura del Comune, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della loro pubblicazione, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale la mancata pubblicazione comporta l'automatica applicazione delle aliquote di base indicate nella Legge n. 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 27 maggio 2020, dichiarata immediatamente esecutiva;

DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel menzionato Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria si rinvia ai commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che disciplinano l'imposta e alle altre norme vigenti e con essa compatibili, anche con riferimento alla Legge n. 212/2000, recante "Disposizioni in materia di Statuto del contribuente";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio competente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile dell'U.O. Bilancio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, espresso in data 26 maggio 2020 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del DL 174/2012;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni del Consiglio;

VISTO lo Statuto comunale;

Presenti n.15

Con 14 voti favorevoli e 1 contrario (Consigliere Muratori), espressi in modo palese;

DELIBERA

1. di dare atto che quanto espresso esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 dettagliate in premessa, delle quali il prospetto che segue offre un sintetico prospetto:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6‰
Fabbricati rurali a uso strumentale	0‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati	1,2‰
Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D	10,5‰
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in primo grado in linea retta che le adibiscono a propria abitazione principale	8‰
Abitazioni e relative pertinenze locare a canone concordato, a condizione che l'inquilino le adibisca a propria abitazione principale	6‰ (con abbattimento dell'imposta al 75%)
Fabbricati non produttivi di reddito fondiario	9,2‰
Fabbricati sfitti o comunque tenuti a disposizione, di qualunque categoria catastale	10,6‰
Aree fabbricabili e fabbricati in fase di ristrutturazione	10,4‰
Immobili non rientranti in alcuna delle fattispecie di cui sopra (aliquota di base o "ordinaria")	10,5‰

3. di prendere atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di incaricare il Funzionario Responsabile dell'IMU di provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, all'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, della presente deliberazione.

Con 14 voti favorevoli e 1 contrario (Consigliere Muratori) espressi in modo palese, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 221
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
ANNO 2020

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/05/2020

IL RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 221
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22/05/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 27/05/2020

Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/06/2020, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 22/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)